TAR Campania – Sezione IV – sentenza n. 24 del 3 gennaio 2022

NEL CASO DI PART TIME ORIZZONTALE I TRE GIORNI DI PERMESSO AI SENSI DELLA L. N. 104/1992 NON VANNO RIPARAMETRATI

La riparametrazione - nel caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto - concerne esclusivamente il complessivo trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, rimanendo inalterato il nucleo dei diritti a contenuto non patrimoniale. Tra questi vanno annoverati i diritti riconosciuti in favore del lavoratore dipendente dalla l. n. 104/1992, risolvendosi nell'approntamento di misure destinate "alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., il quale rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost).

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale – *OMISSIS* - proposto da – *OMISSIS* -, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;

per l''accertamento

del diritto del ricorrente ad usufruire dei permessi ex lege n. 104/92 per assistere la madre portatrice di handicap in situazione di gravità nella misura di 18 ore mensili, e comunque - a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa giornaliera e anche ove quest'ultima sia inferiore a sei ore – anche per l'intera durata della prestazione lavorativa giornaliera e nella misura richiesta, anche superiore ad 1 ora giornaliera,

e

per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute a consentire al ricorrente la fruizione dei permessi nelle predette modalità,

nonché

per la condanna ad imputare come permessi ex lege n. 104/92 i permessi a tale titolo chiesti dal ricorrente, ed utilizzati, e diversamente imputati dall'Amministrazione con conseguente rico-struzione/ricostituzione del monte ferie residuo del ricorrente,

e per la condanna

al risarcimento dei danni.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza declaratoria di incompetenza del TAR Lecce del 4.03.2021 n. 359, notificato in data 31.03.2021 e depositato in data 2.04.2021, il ricorrente premetteva in fatto:

- di essere dipendente del Ministero dell'Interno, in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 10.11.1993 e di rivestire attualmente la qualifica di Direttore Coordinatore speciale Logistico Gestionale RE;
- di usufruire dall'anno 2005 di permessi ex lege n. 104/92 per assistere la madre,, portatrice di handicap in situazione di gravità;
- che, con nota prot. 7061 del 19.05.2005, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva autorizzato esso ricorrente a fruire dei tre giorni di permesso mensili, ex art. 33 della legge n. 104/92, per assistere con continuità e in via esclusiva la madre riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità con verbale di visita collegiale del 12.02.2004, avendo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento e la Prefettura di Benevento attestato che il ricorrente era l'unico familiare a provvedere all'assistenza della madre in maniera continuativa ed esclusiva (cfr. comunicazione Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento del 7.10.2004 e comunicazione Prefettura di Benevento del 7.10.2004);
- che la Commissione Medica di Verifica di Benevento con verbale del 27.02.2006, in sede di visita collegiale rilevate minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente aveva confermato che la madre del ricorrente era portatrice di handicap in situazione di gravità;
- che esso ricorrente, assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, al fine di poter assistere la madre aveva chiesto il trasferimento temporaneo presso il Comando Provinciale VV.F di Benevento e, in accoglimento della richiesta, era stato disposto con ministeriale del 23.12.2005 il suo trasferimento temporaneo alla sede di Benevento poi confermato anche con decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane del 19.11.2013 ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/92;
- che, in data 4.11.2009 esso ricorrente aveva presentato istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento di trasformazione, a decorrere dall'1.10.2010, del rapporto di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanali) a tempo parziale di tipo orizzontale al fine di svolgere l'attività di dipendente presso la ditta Vexor srl con sede in Via della Concordia ad Apice (BN);



- che detta richiesta era stata dettata da esigenze di assistenza alla madre portatrice di handicap essendo la sede della ditta Vexor srl ubicata a poca distanza (100 mt circa) dall'abitazione ove il ricorrente vive ad Apice insieme alla madre in Piazza Dell'Economia;
- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento aveva espresso parere favorevole all'articolazione dell'orario di servizio in part-time (cfr. parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento del 4.11.2009);
- che, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, con il parere favorevole dei Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco di Benevento e di Brindisi, con decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale delle Risorse Umane n. 1220 del 22.12.2009 era stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente a tempo parziale con part-time di tipo orizzontale, con orario ridotto al 50%, e con svolgimento della seguente prestazione lavorativa: lunedì dalle ore 8,00 alle ore 9,00, martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10, il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, per un totale di 18 ore lavorative settimanali su 36;
- che, con il medesimo decreto, altresì il ricorrente era stato autorizzato allo svolgimento dell'attività di dipendente della ditta OMISSIS -
- che il contratto di lavoro part-time con la ditta Vexor srl prevedeva un orario di lavoro di 20 ore settimanali così distribuite: il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; il mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30; il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30;
- che dal 2.01.2010, dunque, il ricorrente aveva in essere due contratti di lavoro part-time orizzontali, un primo di 18 ore settimanali su sei giorni lavorativi con i Vigili del Fuoco ed un secondo di 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi con la Vexor srl, lavorando complessivamente 38 ore settimanali su 6 giorni lavorativi;
- che l'ufficio personale dei Vigili del Fuoco di Benevento con comunicazione email del 4.10.2013 aveva rappresentato al ricorrente che i permessi ex lege n. 104/92 non subivano riduzioni in caso di part-time orizzontale;
- che il ricorrente anche dopo la trasformazione del contratto a tempo parziale aveva continuato a fruire dei permessi ex lege n. 104/92 sul contratto di lavoro con i Vigili del Fuoco e, fruendo dei detti permessi in ore, e aveva continuato a fruire anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time orizzontale di 18 ore di permesso mensile;
- che, con nota prot. 2685 del 15.01.2020, notificata al ricorrente il 21.01.2020, la Direzione Centrale per le Risorse Umane riscontrando la richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento prot. n. 184 dell'8.01.2020 aveva significato che, stante il part-time orizzontale al 50 % la fruizione oraria dei permessi ex lege 104/92 sarebbe spettata al ricorrente nella misura di sole 9 ore mensili e non 18 (ferma la fruibilità per intero dei permessi se fruiti invece a giornate), ed inoltre che i permessi orari di cui alla legge n. 104/92 avrebbero potuto essere fruiti dal esclusivamente con le seguenti modalità: "Lunedì= 1 ora (assenza totale dal servizio); Martedì = 6 ore (possibilità di assenza totale dal servizio); Mercoledì/Giovedì/ Vener-



- dì = 1 ora (con 1 ora di servizio da svolgere orario di servizio inferiore alle 6 ore); Sabato = 1 ora (con 4 ore di servizio da svolgere orario di servizio inferiore alle 6 ore)";
- che, a detta conclusione, la Direzione Centrale per le Risorse Umane era pervenuta richiamando il punto 8 della Circolare Inpdap n. 34 del 10 luglio 2000 laddove in relazione al personale in part-time orizzontale si affermava "...in caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora";
- che, con la suddetta nota prot. 2685 del 15.01.2020, la Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva invitato, altresì, il Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento a procedere al recupero delle ore di permesso che si ritenevano impropriamente usufruite dal dipendente dal 1° gennaio 2010 mediante trattenuta sullo stipendio;
- che, con nota prot. 496 del 14.02.2020, notificata al ricorrente il 15.02.2020, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, aveva comunicato al Caccialino l'ammontare delle ore di permesso ritenute erroneamente fruite con invito a comunicare entro 5 giorni le modalità per il recupero delle medesime;
- che, nelle more, il ricorrente con email del 14.02.2020 aveva comunicato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento che in data 19.02.2020, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 non avrebbe potuto prestare servizio al fine di provvedere alle necessarie cure ed assistenza della propria madre;
- che la madre del ricorrente, sig.ra Nicoletta Corso, nata il 4.10.1932 riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 era stata sottoposta ad un intervento chirurgico con asportazione del seno destro per un carcinoma ed aveva avuto episodi recidivanti di fibrillazione atriale, aveva esiti di un ictus e di una ischemia cerebrale ed era affetta da cardiopatia scleripertensiva e, pertanto, per tali patologie necessità di trattamenti farmacologici (cfr. certificato ASL BN del 13.07.2020 e certificato cardiologico del dr. Candelmo del 14.01.2019);
- che spesso la madre del ricorrente dimenticava di assumere i farmaci necessari e a causa di ciò in alcune occasioni si era reso necessario il ricovero in ospedale;
- che il ricorrente usufruiva dei permessi ex lege n. 104/90 per prestare assistenza alla madre, per accompagnarla a visite mediche, ad effettuare eventuali esami diagnostici, etc. (cfr. attestazioni Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento del 17.01.2020 e del 4.02.2020);
- che il ricorrente comunicava anticipatamente, a mezzo mail, al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento le assenze per usufruire dei permessi ex lege n. 104/92 e nel mese di febbraio 2020 si era assentato, previa comunicazione, per un totale di 15 ore e nello specifico: il 3.02.2020 dalle ore 08,00 alle 9,00 (1 ora), il 10.02.2020 dalle ore 8,00 alle 9,00 (1 ora), il 17.02.2020 dalle ore 8,00 alle 10,00 (2 ore), il 24.02.2020 dalle ore 08,00 alle 9,00 (1 ora), il 26.02.2020 dalle ore 08,00 alle 10,00 (2 ore), il 27.02.2020 dalle ore 08,00 alle 10,00 (2 ore), il 29.02.2020 dalle ore 08,00 alle 13,00 (5 ore);
- che, con nota prot. 2345 del 3.03.2020 il Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento aveva comunicato al ricorrente in risposta all'email inoltrata il 14.02.2020 e a quelle successive (per le giornate 26-27-29.02.2020) che le comunicazioni effettuate al fine di ottenere le 2 ore di permesso nelle date 19-26-27.02.2020 non erano conformi alla nota prot. 2685 del 15.01.2020



"poiché l'utilizzo dei permessi in ore nelle giornate in cui il dipendente effettua meno di 6 ore consente di fruire di 1 ora di permesso", invitandolo a regolarizzare le ore di permesso con altro istituto giuridico e con l'avvertimento che "un eventuale permesso nella giornata in cui viene resa 1 ora di lavoro, verrà considerata assenza totale dal servizio (fruizione in giorni)";

- che, con pec del 25.02.2020 indirizzata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento e al Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco il ricorrente, tramite il proprio difensore, aveva rappresentato l'illegittimità della nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 2685 del 15.01.2020 e della nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento prot. 496 del 14.02.2020, lamentando la lesione del diritto alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/92, chiedendo il riesame, la revoca e l'annullamento delle dette note e, contestualmente, diffidando le amministrazioni ad astenersi dal procedere al recupero delle ore di permesso fruite in passato;
- che il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per le Risorse Umane con nota prot. 18045 del 24.03.2020 riscontrando la pec del 25.02.2020 si era limitato laconicamente a ribadire e confermare la nota prot. 2685 del 15.01.2020, senza entrare nel merito dei plurimi rilievi mossi con la richiesta di revoca/annullamento;
- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, con nota prot. 3363 dell'1.04.2020, aveva invitato nuovamente il ricorrente ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Risorse Umane nella fruizione di permessi ex lege n. 104/92 e a regolarizzare le ore di permesso non autorizzabili con altro istituto giuridico;
- che, con email del 3.10.2020, il ricorrente, dopo aver già avvisato telefonicamente l'ufficio del personale, aveva comunicato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento l'assenza dal servizio al fine di provvedere all'assistenza della madre portatrice di handicap grave;
- che, con email del 6.10.2020 l'ufficio personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento aveva comunicato al ricorrente di non poter fruire di n. 5 ore di permesso di sabato ma al massimo di n. 1 ora;
- che, con nota prot. 9515 del 13.10.2020 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento aveva comunicato al ricorrente che le richieste presentate per la fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 relativamente ai giorni 26.09.2020 e 3.10.2020 non potevano essere accolte e venivano tramutate in due giorni di ferie, e che inoltre essendo la banca del tempo in negativo di 21 ore si era proceduto alla conversione di n. 4 giorni di ferie;
- che il ricorrente per poter assistere la madre, allo stato, era costretto ad utilizzare permessi brevi da recuperare successivamente, o ad utilizzare le ferie assolutamente inidonei allo scopo atteso che la madre del ricorrente risiedeva ad Apice, e quindi a circa 15 chilometri dal capoluogo di Benevento (dove aveva sede l'ufficio del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco al quale il ricorrente era addetto) e il tempo di percorrenza tra Apice e Benevento era almeno di 15 minuti (cfr. stampa distanza chilometrica dal sito "Michelin");
- che la condotta datoriale e le conseguenti difficoltà nel poter prestare assistenza alla madre, acuite in questo periodo di emergenza epidemiologica, avevano determinato anche l'insorgere nel ricorrente di uno stato di ansia, turbe del sonno, alterazioni della funzionalità gastro-intestinale, prurito diffuso;



- che l'istante aveva dovuto rivolgersi ad uno specialista in malattie nervose che gli aveva diagnosticato un "disturbo d'ansia con polarizzazioni somatiche, a genesi reattiva, ad andamento cronico", determinata da tematiche lavorative e familiari, prescrivendo la necessaria terapia farmacologica (cfr. certificati medici della *OMISSIS* del 13.10.2020);
- che il rapporto di lavoro era disciplinato dall'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come recepito dal DPR n. 76221 del 7.05.2008;
- che, da ultimo, in data 28.11.2020 il ricorrente aveva comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento che "al fine di provvedere alla cura ed assistenza della propria *OMISSIS* nata il 4.10.1932 e riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92, comunicava che nella giornata di oggi non potrà prestare servizio" (cfr. email del 28.11.2020);
- che, con nota prot. 11930 del 9.12.2020, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento in relazione alla comunicazione di assenza del ricorrente per il giorno 28.11.2020, richiamando il contenuto della nota prot. 9515 del 13.10.2020 aveva comunicato al ricorrente che "nella giornata del sabato non è possibile fruire di n. 5 ore di permesso ex L. 104/92 ma solo di n. 1 ora (orario di servizio inferiore a 6 ore), così come riportato nella nota ministeriale prot. n. 2685 datata 15.01.2020. Per quanto sopra, si invita la S.V. a non assentarsi in futuro, dal servizio con richieste di permessi se non nei canoni e nel rispetto della normativa prevista. Al riguardo, si fa presente che in caso di mancato rispetto, da parte della S.V., la scrivente sarà costretta ad adottare la procedura di provvedimenti disciplinari";
- che, con nota del 11.12.2020 il ricorrente nel riscontrare la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento prot. n. 11930 del 9.12.2020 aveva evidenziato l'illegittimità della condotta dell'amministrazione che di fatto negava al ricorrente, benché autorizzato a fruire di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza della madre riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità, di assentarsi per l'intera giornata del sabato ritenendo che in tale giorno fosse consentito fruire di una solo ora di permesso.

Tanto premesso in fatto, la difesa del ricorrente concludeva, quindi, affinché, affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, fosse accertata: l'avvenuta lesione del diritto incomprimibile del ricorrente alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/92, la violazione dell'art. 33 della legge n. 104/92, la violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale di cui alla Direttiva 97/81 Ce, l'illogicità manifesta, la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, la carenza di motivazione e l'impossibilità di un'effettiva tutela ed assistenza del portatore di handicap nel cui interesse i permessi sono riconosciuti.

Si costituiva in resistenza il Ministero dell'Interno.

Con ordinanza dell'8.06.2021 n.1064, l'istanza cautelare veniva accolta.

All'udienza pubblica del 17 novembre 2021, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.



Il Collegio osserva che il ricorrente è stato autorizzato dall'Amministrazione dapprima, con atto prot. 7061 del 19.05.2005, a fruire di tre giorni di permesso mensili, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, per assistere con continuità e in via esclusiva la madre riconosciuta persona portatrice di handicap in situazione di gravità e, successivamente, a seguito di specifica istanza e su parere favorevole dei Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco di Benevento e di Brindisi, con decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale delle Risorse Umane n. 1220 del 22.12.2009, è stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente in rapporto a tempo parziale con part-time di tipo orizzontale, con orario ridotto al 50%, e con svolgimento della seguente prestazione lavorativa: lunedì dalle ore 8,00 alle ore 9,00, martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10, il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, per un totale di 18 ore lavorative settimanali su 36.

Ciò posto, il Collegio osserva, in primo luogo, che la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, nel novero di quelle specificamente individuate dal legislatore (art. 33 l. 104/1992), è un diritto non comprimibile in ragione dell'orario di lavoro part time ed è da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno (Cass. civ., sez. lav., 20.02.2018 n.4609; Id., 29.09.2017 n. 22925) e, in secondo luogo, che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 3114 del 7.08.2018 e con la recente circolare n. 45 del 19.03.2021, ha precisato che, nel caso di part time orizzontale (come quello fruito dal ricorrente), i tre giorni di permesso ai sensi della l. n. 104/1992 non vanno riparametrati, poiché, relativamente a tale fattispecie, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto.

La riparametrazione - nel caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto - concerne esclusivamente il complessivo trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, rimanendo inalterato il nucleo dei diritti a contenuto non patrimoniale. Tra questi vanno annoverati i diritti riconosciuti in favore del lavoratore dipendente dalla l. n. 104/1992, risolvendosi nell'approntamento di misure destinate "alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., il quale rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost)" (Cass., sez. lav., 20.02.2018 n. 4069).

Sono, dunque, fondate le doglianze attoree che investono la determinazione dell'Amministrazione, espressa in una pluralità di atti e condotte, di riconoscere solo in via ridotta e proporzionale rispetto all'orario osservato dal ricorrente i permessi cui ha diritto ai sensi della l. n. 104/1992.

Ora è indubbio che la vicenda in esame si connota peculiarmente per il fatto che il lavoratore

Ora è indubbio che la vicenda in esame si connota peculiarmente per il fatto che il lavoratore, che già godeva dei benefici ai sensi della l. n. 104/1992, è stato poi autorizzato contestualmente dall'Amministrazione, oltre che a trasformare il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro parttime, anche alla stipula di un contratto di lavoro con un soggetto privato, presso il quale presta attività lavorativa per un numero di ore maggiore rispetto a quelle prestate in favore dell'Amministrazione resistente (20 ore settimanali rispetto a 18 ore settimanali) e senza imputare a detto rapporto di lavoro i benefici ex l. n. 104/1992, tuttavia il Collegio rileva, da un lato, che tale fat-



tispecie non risulta in alcun modo regolata dal legislatore con specifico riguardo alle modalità di fruizione dei benefici ai sensi della l. n. 104/1992 e, dall'altro, che l'Amministrazione si è determinata ad autorizzare il part time e la stipula di un contratto di lavoro privato, nella piena consapevolezza – come già evidenziato – della circostanza che il ricorrente godesse, già da qualche anno, dei tre giorni di permesso ai sensi della l. n. 104/1992, mantenendo ferma nel tempo detta autorizzazione.

L'Amministrazione ha, infatti, formulato rilievi circa le concrete modalità di godimento dei permessi in parola solo a partire dal gennaio 2020, prospettando la necessità di recuperare, fruendo di un diverso titolo (ad esempio, ferie) o in altro modo, le assenze dal lavoro superiori al limite del 50% (rispetto alle 18 ore equivalenti a tre giorni lavorativi), parametrato secondo l'orario part-time, commisurato, appunto, al 50% del normale orario di lavoro (18 ore settimanali su 36).

Tale condotta dell'Amministrazione, oltre ad essere in contrasto con la prassi seguita fino al marzo 2020, non appare, però, nemmeno giustificata alla luce dell'attuale dato normativo e dei precedenti giurisprudenziali già ricordati.

Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso, il cui oggetto rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva di questo giudice, con il riconoscimento del diritto del ricorrente ad usufruire dei permessi ex lege n. 104/92 per assistere la madre portatrice di handicap in situazione di gravità nella misura di 18 ore mensili, secondo modalità che devono essere rispondenti alle specifiche esigenze di assistenza del familiare del ricorrente e che auspicabilmente le parti concorderanno tra loro entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. In mancanza, a seguito di specifica istanza di parte ricorrente, sarà questo giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. a disporre le misure idonee all'attuazione dell'efficacia esecutiva della presente sentenza

Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno perché solo genericamente formulata e sprovvista di adeguati riscontri probatori.

Avuto riguardo alla novità della questione e alla natura degli interessi coinvolti, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) accoglie in parte il ricorso nei sensi precisati in motivazione;
- b) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- c) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provve-



dimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Ida Raiola Pierina Biancofiore

